

## FOGLIO INFORMATIVO

**FIDO DI CONTO CORRENTE PER ANTICIPO  
PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI  
CREDITO “ECOBONUS FISCALI EDILIZIA”**

Prodotto adatto Consumatori, Condomini, Terzo Settore e Imprese

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica	Banca di Asti S.p.A
Sede legale e sede amministrativa	Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)
Telefono e Fax	tel. 0141/393111 – fax 0141/355060
Indirizzo telematico	<a href="mailto:info@bancadiasti.it">info@bancadiasti.it</a> - <a href="http://www.bancadiasti.it">www.bancadiasti.it</a>
Codice ABI	06085.5
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia	5142
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Banca di Asti
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	000060550050
Sistemi di garanzia	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**

Si tratta di una forma di finanziamento a scadenza che permette alla clientela prevista nel Decreto Rilancio (DL. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi “Decreto Rilancio”), dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219, di ottenere la liquidità necessaria al pagamento delle fatture emesse a fronte dell'esecuzione dei lavori contemplati dalla stessa normativa.

Attraverso il fido di conto corrente per anticipo proventi derivanti dalla cessione di credito “Ecobonus Fiscali Edilizia” la Banca anticipa gli importi delle fatture nella misura massima concordata; a fronte dell'anticipo il Cliente si impegna a cedere il proprio credito d'imposta alla Banca stessa con apposito contratto.

L'affidamento viene aperto su conto corrente dedicato, senza spese e senza oneri, e verrà estinto attraverso la cessione del credito d'imposta di cui sopra.

La cessione del credito derivante da Superbonus, Ecobonus ed altri bonus fiscali edilizi è un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità alla Banca del credito di imposta relativo alle agevolazioni che lo Stato concede ai sensi del “Decreto Rilancio” di seguito meglio dettagliato. La Banca potrà utilizzare tale credito nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

L'operazione di cessione, riservata ai Clienti della Banca, si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è subordinata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive indicate nel contratto. In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace e il cessionario non è tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione.

**SUPERBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI**

Con il termine “Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi” si intendono tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di credito d’imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 – 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d’ora in poi “Decreto Rilancio”, dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219.

Le nuove disposizioni consentono di fruire di una detrazione dell’IRPEF del 110 per cento a fronte di specifici **interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici** e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni diverse dal 110 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus, disciplinato dall’articolo 16 del DL nr 63/2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus, disciplinato dall’articolo 14 del DL 63/2013).

Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di:

- “sconto in fattura” operato dall’esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest’ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario.
- “cessione diretta” del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d’imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d’imposta a sua volta.

**ANTICIPO PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CREDITI “ECOBONUS FISCALI EDILIZIA”**

Gli anticipi proventi derivanti dalla cessione di crediti “Ecobonus Fiscali Edilizia” consistono in specifiche forme di finanziamento che permettono ai clienti di ottenere la liquidità indispensabile per far fronte alle spese inerenti ai lavori previsti dalla normativa emanata al riguardo.

I clienti consumatori che non abbiano optato per lo sconto in fattura potranno richiedere l’anticipo della fattura attraverso apposito fido di conto corrente acceso su un conto dedicato all’iniziativa (un conto per ciascun immobile e per tipologia di incentivo) e a condizione che il cliente si impegni a cedere il proprio credito d’imposta.

Le imprese che e abbiano applicato lo sconto in fattura potranno richiedere l’anticipo, nella misura massima prestabilita, dell’importo dei crediti vantati in dipendenza dei contratti di appalto relativi ai singoli cantieri per la realizzazione degli interventi rientranti nella normativa sopra indicata. L’anticipo verrà effettuato tramite fido di conto corrente acceso su un conto dedicato all’iniziativa (un conto per ciascun cantiere e per tipologia di incentivo) e a condizione che l’impresa si impegni a cedere il proprio credito di imposta alla Banca.

Il cliente dovrà sottoscrivere due diverse tipologie di contratto: uno inerente all’apertura di fido di conto corrente utilizzabile a fronte di anticipo proventi derivanti dalla cessione di crediti “Ecobonus Fiscali Edilizia” e uno inerente alla cessione del credito d’imposta.

L’importo massimo finanziabile sarà il seguente:

- 60% dell’importo liquidabile dalla Banca al cliente Consumatore a fronte del credito d’imposta ceduto;
- 40% dell’importo liquidabile dalla Banca al cliente Non Consumatore a fronte del credito d’imposta ceduto.

**ANTICIPI PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CREDITI “ECOBONUS FISCALI EDILIZIA” ASSISTITI DA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI EX LEGGE 662/96**

In caso di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge è possibile richiedere che gli anticipi sui contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali vengano assistiti dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In questo caso si rende necessario osservare e rispettare ulteriori requisiti e disposizioni riportate sul sito [www.fondidigaranzia.mcc.it](http://www.fondidigaranzia.mcc.it).

**CESSIONE CONDIZIONATA DEL CREDITO DERIVANTE DA ECOBONUS, SUPERBONUS E ALTRI BONUS FISCALI**

Si tratta di un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità alla Banca del credito di imposta relativo alle agevolazioni che lo stato concede ai sensi del Decreto Rilancio (DL. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi “Decreto Rilancio”), dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219. La Banca potrà utilizzare tale credito nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

L'operazione di cessione è riservata ai Clienti della Banca, a seguito di valutazione, entro un plafond annuale parametrato ai limiti di compensazione Fiscale della Banca stessa. Non potranno essere accettate ulteriori richieste superato il plafond annuale disponibile.

La cessione del credito da Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali Edilizi è un servizio attraverso il quale il Cliente, che ha maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente e specificata nel presente Foglio Informativo, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla banca il credito ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata.

- **Modalità di pagamento del corrispettivo**

Il Corrispettivo di cessione, al verificarsi della Condizione sospensiva, sarà pagato dal cessionario al cedente entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui il credito risulti nel cassetto fiscale della banca e il Cedente abbia consegnato al Cessionario la documentazione accompagnatoria prevista.

Il corrispettivo è riconosciuto al cedente mediante accredito sul conto corrente del cliente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

La Banca si impegna ad acquistare il credito ceduto entro e non oltre 12 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto di cessione.

Considerato che l'importo degli interventi, e conseguentemente il credito di imposta, potrebbero subire delle variazioni in diminuzione o in aumento, la Banca si impegna ad acquistare, alle medesime condizioni, il credito di imposta per il maggiore importo, comunque non superiore al 10% rispetto al Credito ceduto con un massimo di 10.000,00 euro.

Analogamente la Banca acquisterà il Credito Ceduto nella sua totalità qualora il credito di imposta risultasse inferiore.

**PRINCIPALI RISCHI TIPICI A CARICO DEL CEDENTE (GENERICI E SPECIFICI)**

In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace e il cessionario non è tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione.

In caso di applicazione di tasso fisso, il cliente non potrà beneficiare di eventuali variazioni in caso di ribasso dei tassi; in caso di applicazione di tassi indicizzati potrà subire variazioni di tasso sfavorevoli.

**CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI CESSIONE DEL CREDITO**

<b>IMPRESE, PRIVATI, CONDOMINI E LIBERI PROFESSIONISTI Abilitati per le asseverazioni e per il visto di Conformità</b>	
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi rientranti nel Superbonus 110% <b>con compensazione fino a 5 anni</b>	<b>94,00 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato</b> (pari al 85,45% del valore nominale del credito d'imposta maturato)
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi diversi dal Superbonus 110% <b>con compensazione fino a 5 anni</b>	<b>85,45 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato</b> (pari all'85,45% del valore nominale del credito di imposta maturato)
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi diversi dal Superbonus 110% <b>con compensazione fino a 10 anni</b>	<b>70 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato</b> (pari al 70% del valore nominale del credito d'imposta maturato)
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI PER SOCI GRUPPO C.R.ASTI PRIVATI*</b> titolari di almeno 500 azioni possedute alla data del 5 aprile 2022 senza soluzione di continuità al momento della firma del contratto di cessione del credito ed al momento dell'avveramento delle condizioni sospensive	
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi rientranti nel Superbonus 110% <b>con compensazione fino a 5 anni</b>	<b>100 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato</b> (pari al 90,91% del valore nominale del credito d'imposta maturato)
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi diversi dal Superbonus 110% <b>con compensazione fino a 5 anni</b>	<b>90,91 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato</b> (pari al 90,91% del valore nominale del credito di imposta maturato)
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi diversi dal Superbonus 110% <b>con compensazione fino a 10 anni</b>	<b>88 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato</b> (pari all'88% del valore nominale del credito d'imposta maturato)
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI PER SOCI GRUPPO C.R.ASTI PRIVATI*</b> titolari di almeno 500 azioni acquistate dopo il 5 aprile 2022 e possedute senza soluzione di continuità al momento della firma del contratto di cessione del credito ed al momento dell'avveramento delle condizioni sospensive	
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi rientranti nel Superbonus 110% <b>con compensazione fino a 5 anni</b>	<b>97 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato</b> (pari all'88,18% del valore nominale del credito d'imposta maturato)
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi diversi dal Superbonus 110% <b>con compensazione fino a 5 anni</b>	<b>88,18 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato</b> (pari all'88,18% del valore nominale del credito di imposta maturato)
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi diversi dal Superbonus 110% <b>con compensazione fino a 10 anni</b>	<b>75 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato</b> (pari all'75% del valore nominale del credito d'imposta maturato)
*Sono esclusi dall'agevolazione riservata agli Azionisti i crediti fiscali derivanti da interventi sulle parti comuni di "condomini minimi" (condomini fino a 8 unità immobiliari con almeno 2 proprietari), le cui pratiche di cessione sono presentate dal Socio Azionista di Banca di Asti in qualità di "condomino incaricato"	
<i>Il prezzo di acquisto potrebbe variare nel tempo: consultare sempre il Foglio Informativo e il sito web della Banca per informazioni aggiornate. Prima della sottoscrizione del contratto verificare attentamente la percentuale proposta.</i>	

**CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FIDO DI CONTO CORRENTE**
**QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO**

<b>IPOTESI</b>	<b>TAEG (*)</b>
Esempio 1 - contratto con durata di 6 mesi, accordato di € 30.000 e commissione per la messa a disposizione dei fondi – Consumatori	<b>10,288%</b>
Esempio 1 - contratto con durata di 6 mesi, accordato di € 30.000 e commissione per la messa a disposizione dei fondi – Terzo Settore/Imprese	<b>10,524%</b>

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

In ogni caso al cliente titolare di un fido saranno applicate le condizioni tempo per tempo vigenti nel rispetto della legge sull'usura (Legge. 108/1996).

(\*) per le specifiche Vi invitiamo a consultare la legenda

Si riportano di seguito solo le condizioni base per concessione di un fido di conto corrente. L'affidamento viene aperto su conto corrente dedicato, senza spese e senza oneri, ad eccezione dell'imposta di bollo a carico Cliente e verrà estinto attraverso la cessione del credito d'imposta di cui sopra.

<b>VOCI DI COSTO</b>			
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	7,80%
		Commissione onnicomprensiva (Commissione per la messa a disposizione delle somme)	0,50% trimestrale sull'importo accordato
	<b>Sconfinamenti</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	7,80%

<b>VOCI DI COSTO</b>			
		Commissioni di Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi extra-fido: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per consumatori</li> </ul>	€ 30,00 con un massimo di € 150,00 per ciascun trimestre Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- per non consumatori</li> </ul> fino ad € 5.000,00 da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00	€ 30,00 € 50,00 € 80,00  Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00. Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre.
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	7,80%
		Commissioni di Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per consumatori</li> </ul>	€ 30,00 con un massimo di € 150,00 per ciascun trimestre. Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- per non consumatori</li> </ul> fino ad € 5.000,00 da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00	€ 30,00 € 50,00 € 80,00  Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00. Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre

VOCI DI COSTO		
<b>TASSO DEGLI INTERESSI I DI MORA</b>	Conteggiato sugli interessi debitori dalla data di esigibilità sino alla data di effettivo pagamento	7,80%
<b>PERIODICITA' DEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI, ADEBITO COMMISSIONI E SPESE</b>	Periodicità del conteggio degli interessi (calcolo degli interessi con riferimento all'anno civile)	Annuale
	Periodicità di addebito di commissioni e spese	Trimestrale
<b><u>SOLO PER CLIENTELA IMPRESE:</u></b> Costo della Garanzia del Fondo L. 622/96 per <b>Garanzia diretta</b> <b>Mediocredito Centrale</b>		È prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimo dello 0,25%</li> <li>Massimo del 1,00%</li> </ul> Maggiori dettaglio sul regolamento reperibile sul sito internet <a href="http://www.fondidigaranzia.it">www.fondidigaranzia.it</a>
<b><u>SOLO PER CLIENTELA IMPRESE:</u></b> per fidi assistiti da <b>garanzia diretta</b> <b>Mediocredito Centrale:</b> commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione finanziaria per causa imputabile al beneficiario finale		€ 300,00
In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo.		
In ogni caso, il tasso di interesse applicato al fido e la commissione per la messa a disposizione delle somme, non saranno mai applicati contemporaneamente nell'importo massimo previsto, ma nella misura in cui il detto tasso d'interesse sommato alla commissione (CMDS) calcolata su base annua non superi il limite previsto dalla legge 108/96.		

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

**RECESSO – TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA E RECLAMI****Recesso**

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., qualora sussista un giustificato motivo ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal fido; per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata il preavviso non inferiore a 15 giorni.

Analoga facoltà di recesso può essere esercitata in qualunque momento dal Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

**Tempi di chiusura**

Chiusura entro 5 giorni a decorrere dalla richiesta di estinzione del fido.

**Reclami**

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R ovvero posta ordinaria da trasmettere alla Banca di Asti Spa – Ufficio Reclami e Controversie con la Clientela – P.za Libertà 23 – 14100 Asti
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: [reclami@bancadiasti.it](mailto:reclami@bancadiasti.it) oppure posta elettronica certificata all'indirizzo: [reclami@pec.bancadiasti.it](mailto:reclami@pec.bancadiasti.it)
- fax al numero 0141-393134
- per iscritto presso la filiale/agenzia dove è intrattenuto il rapporto.

Nel rispetto della normativa vigente la Banca risponde sollecitamente e comunque entro il termine ordinario di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

La Banca risponderà entro 15 giornate operative dalla ricezione se il reclamo è relativo alla prestazione di servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 giorni operativi.

Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o se insoddisfatto della risposta fornita dalla Banca in riscontro al reclamo, prima di ricorrere al Giudice, può:

- rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o alle filiali della Banca;
- presentare, anche in assenza di preventivo reclamo, una domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un mediatore indipendente) all'Organismo operante presso il **Conciliatore Bancario Finanziario**, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presenta una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Il Cliente ha inoltre diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito internet della Banca, alla sezione "Reclami", il documento sulle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario e il Regolamento per la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. La stessa documentazione può essere richiesta alle filiali della Banca.

<b>GLOSSARIO</b>																	
<b>Cedente</b>	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.																
<b>Cessionario o Banca</b>	La Banca ed ogni suo successore o avente causa.																
<b>Cessione</b>	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.																
<b>Corrispettivo della cessione di credito</b>	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto.																
<b>Credito</b>	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.																
<b>Ecobonus</b>	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.																
<b>Esigibilità degli interessi debitori</b>	Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al Cliente è comunque garantito un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle rendicontazioni periodiche prima che gli interessi maturati divengano esigibili. In caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili.																
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi																
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.																
<b>TAEG</b>	Tasso annuo effettivo globale, valore espresso in termini percentuali, è il tasso che rende uguali, su base annua i valori attualizzati degli impegni esistenti e futuri, è comprensivo degli interessi dovuti alla Banca e di tutti i costi, inclusi quelli per compensi di intermediari di credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che devono essere pagate in relazione al credito.																
	Esempio 1- contratto con durata di 6 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi - Consumatori																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Accordato (importo in euro)</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Tasso debitore nominale annuo</td> <td style="text-align: right;">7,80%</td> </tr> <tr> <td>Commissione per la messa a disposizione fondi</td> <td style="text-align: right;">2,00%</td> </tr> <tr> <td>Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)</td> <td style="text-align: right;">34,20</td> </tr> <tr> <td>Interessi</td> <td style="text-align: right;">1.179,62</td> </tr> <tr> <td>Oneri</td> <td style="text-align: right;">319,71</td> </tr> <tr> <td><b>TAEG</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10,288%</b></td> </tr> </table>	Accordato (importo in euro)	30.000,00	Tasso debitore nominale annuo	7,80%	Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%	Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00	Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	34,20	Interessi	1.179,62	Oneri	319,71	<b>TAEG</b>	<b>10,288%</b>
	Accordato (importo in euro)	30.000,00															
	Tasso debitore nominale annuo	7,80%															
	Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%															
	Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00															
	Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	34,20															
	Interessi	1.179,62															
	Oneri	319,71															
<b>TAEG</b>	<b>10,288%</b>																
Esempio 2 - contratto con durata di 6 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi – Terzo Settore/Imprese																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Accordato (importo in euro)</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Tasso debitore nominale annuo</td> <td style="text-align: right;">7,80%</td> </tr> <tr> <td>Commissione per la messa a disposizione fondi</td> <td style="text-align: right;">2,00%</td> </tr> <tr> <td>Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> </tr> <tr> <td>Interessi</td> <td style="text-align: right;">1.179,62</td> </tr> <tr> <td>Oneri</td> <td style="text-align: right;">352,88</td> </tr> <tr> <td><b>TAEG</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10,524%</b></td> </tr> </table>	Accordato (importo in euro)	30.000,00	Tasso debitore nominale annuo	7,80%	Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%	Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00	Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	100,00	Interessi	1.179,62	Oneri	352,88	<b>TAEG</b>	<b>10,524%</b>	
Accordato (importo in euro)	30.000,00																
Tasso debitore nominale annuo	7,80%																
Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%																
Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00																
Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	100,00																
Interessi	1.179,62																
Oneri	352,88																
<b>TAEG</b>	<b>10,524%</b>																

<b>Commissione onnicomprensiva</b>	<p>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente.</p> <p>Esempio di calcolo su base trimestrale, nell'ipotesi di utilizzo continuativo dell'affidamento:</p> <table border="1" data-bbox="552 456 1326 712"> <tr> <td>periodo di riferimento</td> <td>trimestrale</td> </tr> <tr> <td>commissione di messa a disposizione delle somme</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>importo fido concesso</td> <td>30.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td>modalità di calcolo</td> <td>30.000,00 x 0,5 / 100</td> </tr> <tr> <td>Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente</td> <td>150,00 euro</td> </tr> </table>	periodo di riferimento	trimestrale	commissione di messa a disposizione delle somme	0,5%	importo fido concesso	30.000,00 euro	modalità di calcolo	30.000,00 x 0,5 / 100	Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente	150,00 euro
periodo di riferimento	trimestrale										
commissione di messa a disposizione delle somme	0,5%										
importo fido concesso	30.000,00 euro										
modalità di calcolo	30.000,00 x 0,5 / 100										
Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente	150,00 euro										
<b>CIV</b>	<p>E' la Commissione di Istruttoria Veloce che verrà percepita dalla Banca a seguito della propria attività di istruttoria necessaria per la valutazione dello sconfinamento.</p> <p>Il saldo che viene preso in considerazione per l'applicazione della commissione è quello "disponibile".</p> <p>La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare pagamenti a favore dell'intermediario.</p> <p>Inoltre, per una sola volta in ciascun trimestre, qualora il contratto sia sottoscritto dal Cliente in qualità di consumatore, la CIV non sarà percepita nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il saldo passivo disponibile complessivo sia inferiore a 500,00 euro;</li> <li>2. lo sconfinamento non abbia una durata superiore a sette giorni consecutivi.</li> </ol>										
<b>Sconfinamento</b>	<p>Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")</p>										
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	<p>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.</p>										
<b>Tasso degli interessi di mora</b>	<p>Tasso annuo applicato sugli interessi debitori dalla data di esigibilità fino al loro effettivo pagamento. Il calcolo viene effettuato applicando la formula dell'interesse semplice.</p>										
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	<p>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</p>										
<b>Reclamo</b>	<p>Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione.</p>										
<b>Sismabonus</b>	<p>Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.</p>										

---

<b>Superbonus</b>	Interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 che prevedono una detrazione del 110% in 4 anni.
-------------------	---